

Cass. civ., 23/02/1983, n. 1390

VEICOLI E TASSE AUTOMOBILISTICHE

Parti: Zucchelli c. Fall. Davini

Sebbene l'[art. 1 r. d. l. 15 marzo 1927, n. 436](#) annoveri i trattori agricoli tra gli autoveicoli assoggettati al sistema di pubblicità introdotto da quel testo di legge (istitutivo del pubblico registro automobilistico), l'iscrizione di tali veicoli in questo registro è rimasta (ai sensi dell'[art. 9](#) del regolamento adottato con il [r. d. 29 luglio 1927, n. 1814](#)) del tutto facoltativa per il mancato avveramento dei presupposti di cui all'[art. 8](#) regolamento cit., il quale subordina l'obbligatorietà della denuncia dei trattori ad un'ordinanza che i prefetti delle varie province avrebbero dovuto emanare nell'epoca annualmente stabilita dal ministero competente e che non è stata, né viene mai emessa; pertanto, le trattrici agricole, ai fini della circolazione nella proprietà, sono giuridicamente trattate come beni mobili comuni (nella specie: il supremo collegio, enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto necessaria la trascrizione al pubblico registro automobilistico, ai fini dell'opponibilità ai terzi, della vendita di una pala meccanica, classificata all'origine come trattrice).

Fonti:

Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 1983, 510

Arch. Giur. Circolaz., 1983, 378